MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Rev. 00 del 22/02/2022

Premariacco, li ___

Direzione Generale: Il Presidente Gianni Saccavini ___

Definizioni

- Aree a rischio: tutte quelle aree in cui opera la Cooperativa di Consumo di Premariacco ed in cui può delinearsi in termini effettivi e concreti il rischio di commissione dei reati previsti nel D.Lgs. n. 231/2001.
- Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.
- Codice etico "Codice": insieme di principi di condotta che rispecchiano particolari criteri di adeguatezza, coerenza, opportunità e correttezza in riferimento al contesto nel quale opera la Cooperativa di Consumo di Premariacco.
- Collaboratori esterni: consulenti, partner e fornitori.
- Consulente: soggetto che agisce per conto e su incarico dell'Ente in funzione di un contratto o di un mandato e di qualsiasi altro rapporto di collaborazione professionale
- Destinatari: tutti i dipendenti della Cooperativa di Consumo di Premariacco ed i collaboratori esterni.
- Dipendenti: soggetti, inclusi i dirigenti, aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Cooperativa di Consumo di Premariacco.
- Dirigente: soggetto che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
- Fornitori: soggetti che forniscono beni e servizi non professionali alla Cooperativa di Consumo di Premariacco.
- Lavoratore: soggetto che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
- Modello Organizzativo "Modello": insieme delle procedure e degli strumenti che l'Ente ha adottato nella propria organizzazione aziendale, rilevanti per assicurare la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001
- Organismo di Vigilanza "OdV": organismo interno preposto al controllo e alla vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello Organizzativo
- Pericolo: proprietà intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
- Preposto: soggetto che, per le competenze professionali e per l'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
- Prevenzione: l'insieme delle misure necessarie, secondo la tipologia di lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

- Pubblica amministrazione "PA": l'intera pubblica amministrazione inclusi i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
- Reato: gli specifici reati a cui si applica la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 231/2001 sulle responsabilità amministrativa dell'Ente.
- Responsabile interno: soggetto interno alla Cooperativa di Consumo di Premariacco a cui viene attribuita con nomina da parte del Consiglio la responsabilità sia singola che condivisa con altri per operare nelle aree di rischio.
- Rischio: potenziale effetto negativo che può derivare da determinati processi in corso o da determinati eventi futuri.
- Soggetti in posizione Apicale: i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Cooperativa o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria.
- Soggetti Sottoposti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.

Sommario

1 Introduzione 5
1.1 Il Decreto n. 231/2001 5
1.2 I reati presupposto 6
1.3 Il Modello Organizzativo come possibilità di esenzione da responsabilità 6
1.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali 7
2 Il Modello – Parte Generale 9
2.1 Finalità del Modello 9
2.2 Principi del Modello 9
3 Adozione del Modello e responsabilità 11
3.1 Approvazione del Modello 11
3.2 Obbligo di rispetto del Modello 11
3.3 Modifiche al Modello 12
3.4 Responsabilità nella gestione del Modello 12
4 Diffusione del Modello 14
4.1 Formazione sul Modello 14
4.2 Informativa a collaboratori esterni, fornitori e partner 14
4.2.1 Selezione di Collaboratori esterni 14
5 Individuazione e valutazione dei rischi 15
5.1 Identificazione delle attività a rischio 15
5.2 Valutazione dei rischi 16
5.3 Le attività di prevenzione ed i principi di controllo 18

1 INTRODUZIONE

1.1 Il Decreto n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300" (di seguito "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, precedentemente sottoscritte dall'Italia, introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle Società anche prive di personalità giuridica, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.
L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali le Società che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Il Decreto vuole punire gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non subivano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente.
Con il Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle Società per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio delle stesse:
(i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo delle Società;
(ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali le Società che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse questo sia stato commesso. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Tali misure possono essere applicate all'Ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo

che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'Ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito. Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di una Società che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'Ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale.
La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.
Il Modello Organizzativo, tenuto conto della natura e della dimensione dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, deve contenere misure idonee a:

- garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge;
- scoprire e eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Inoltre, affinché sia efficacemente attuato, il Modello, relativamente alle fattispecie considerate, richiede verifiche periodiche e modifiche quando necessario in relazione a violazioni verificatesi e a mutamenti dell'organizzazione o dell'attività nonché un idoneo sistema disciplinare.

1.2 I reati presupposto

L'ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati (reati presupposto), individuati dal Decreto, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.
E' allegato l'elenco dei reati presupposto.

1.3 Il Modello Organizzativo come possibilità di esenzione da responsabilità

L'adozione di un "Modello organizzativo, di gestione e di controllo" (di seguito il "Modello") è facoltativa e non obbligatoria; tuttavia, esonera l'Ente da alcune responsabilità amministrative.
L'art. 6 del Decreto prevede infatti l'esonero dalle responsabilità amministrative qualora l'Ente dimostri che:

a) è stato adottato ed attuato in modo efficace prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della fattispecie di quelli commessi;
b) la vigilanza sul funzionamento, l'efficacia, l'aggiornamento e l'osservanza del Modello è stata affidata ad un organismo dell'azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, "Organismo di Vigilanza" (di seguito "OdV");
c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
d) non vi è stata omissione o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il Decreto all'art. 6 delinea inoltre il contenuto del Modello, prevedendo che risponda alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere protocolli ad hoc finalizzati a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- individuare un organismo di controllo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione e al tipo di attività svolta, deve contenere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
Inoltre, affinché sia efficacemente attuato, il Modello, richiede verifiche periodiche e modifiche quando necessarie in relazione a violazioni verificatesi e a mutamenti dell'organizzazione o dell'attività, nonché un idoneo sistema disciplinare.
L'eventuale mancata adozione del Modello non è soggetta ad alcuna sanzione, ma espone di conseguenza l'Ente alla responsabilità degli illeciti commessi da amministratori e dipendenti.

1.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali

Il Modello è costituito da una "Parte Generale" e da "Parti Speciali" predisposte per specifiche tipologie di reato contemplate nel Decreto e da documenti posti come "Allegati".
La "Parte Generale", dopo un richiamo ai principi del Decreto, alle modalità di adozione e responsabilità, contempla negli allegati le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare ed alle misure adottate in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello e del Codice.
Le Parti Speciali sono ripartite per tipologie specifiche di reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001. Per ciascun reato previsto dal Decreto 231/2001 sono descritte le attività a rischio individuate all'interno dell'Ente, la rilevanza del rischio e le misure che l'Ente ha adottato per prevenire la commissione dei reati.
Sono allegati al Modello e ne costituiscono parte integrante:

- il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- il Codice Etico;

- il Sistema Disciplinare;
- l'elenco dei Reati Presupposto;
- la Tavola delle Revisioni del Modello;
- le Parti Speciali con le procedure ed i protocolli aziendali in esse richiamati;
- la mappatura dei rischi denominata "Risk and Control Matrix".

N.B. La valutazione dei rischi contenuta nel presente Modello è soggetta a corretta analisi del rischio opportunamente documentata, a pena di inidoneità del Modello.

2 IL MODELLO – PARTE GENERALE

2.1 Finalità del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure, regole e attività di controllo, volto a prevenire e contrastare il rischio di commissione di reati contemplati nel Decreto.
In particolare, mediante l'individuazione dei "processi a rischio di reato" cioè delle attività esposte al rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone le finalità di:

- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Cooperativa di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello, in un illecito sanzionabile, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'Ente;
- sottolineare che, tali forme di comportamento illecito, sono sistematicamente condannate, in quanto sono contrarie ai principi etico-sociali cui l'Ente si attiene, oltre che alle disposizioni di legge;
- informare tutti gli interessati che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- consentire all'Ente, grazie ad una costante azione di monitoraggio sui "processi a rischio di reato", di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

2.2 Principi del Modello

I principi, a cui il Modello si ispira, oltre a quelli già menzionati, sono i seguenti:

1. Le linee guida di Confindustria per la predisposizione del Codice Etico (di seguito il "Codice") e del Modello.
2. L'identificazione dei "processi a rischio di reato", nelle aree aziendali in cui, per l'attività svolta, viene ritenuta più probabile la commissione dei reati stessi.
3. I requisiti indicati dal Decreto per quanto attiene:
   - l'attribuzione all'OdV del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello, il suo aggiornamento e di vigilare sul suo funzionamento;
   - l'assegnazione all'OdV di risorse adeguate affinché possa svolgere i compiti affidati con risultati positivi;
   - la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali, anche mediante una formazione periodica e mirata, in ordine alle regole di comportamento e alle procedure previste nel Modello;

- la verifica del funzionamento del Modello ed il conseguente aggiornamento periodico.

4. I principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
   - la verifica e la documentazione delle operazioni, transazioni o azioni a rischio;
   - la chiara definizione di poteri autorizzativi e di firma coerenti alle responsabilità attribuite;
   - il rispetto della separazione delle funzioni e delle responsabilità;

Punti cardine del Modello sono pertanto:

- la mappatura delle aree di attività a rischio dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- la rilevazione, con riferimento alle aree di attività a rischio, delle procedure aziendali esistenti, la verifica della completezza e della idonea formalizzazione delle stesse ovvero della necessità di una loro integrazione e, in generale, la coerenza della normativa interna con i principi della separazione delle funzioni, della definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate e con i principi specificati nel presente Modello;
- l'evidenza delle fasi principali che caratterizzano le singole operazioni a rischio;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza e di attuazione di quanto previsto nel Modello;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché dell'effettivo rispetto ed efficacia del Modello;
- un adeguato sistema sanzionatorio.

3 ADOZIONE DEL MODELLO E RESPONSABILITÀ

3.1 Approvazione del Modello

La **Cooperativa di Consumo di Premariacco** (di seguito denominata "Cooperativa"), sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e della propria immagine, delle aspettative dei soci e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere alla predisposizione e recepimento del Modello.
Le indicazioni contenute nel Modello sono state approvate dal Consiglio della Cooperativa, che ne promuoverà il recepimento.
Tale iniziativa, anche alla luce dell'approvazione del Codice della Cooperativa, è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Cooperativa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

3.2 Obbligo di rispetto del Modello

Tutti i destinatari in relazione ai contenuti ed alle previsioni del Modello e del Codice hanno i seguenti obblighi:

- attenersi al Modello e alle previsioni di legge vigenti;
- conformare ogni propria azione a criteri di trasparenza e di riconoscibilità dei presupposti che la determinano, di rispetto delle procedure, di legittimità, di verificabilità anche successivamente dei presupposti motivazionali che hanno condotto all'esecutività di ogni operazione;
- evitare qualsiasi conflitto di interesse o comunque qualsiasi coinvolgimento personale in attività di servizio, anche indiretto o tramite terzi o familiari od ancora di carattere affettivo in genere;
- evitare qualsiasi favoreggiamento illecito, illegittimo od indebito di qualsiasi genere nei riguardi di terzi e per qualsiasi motivo;
- operare in assenza di qualsiasi interesse improprio o di qualunque condizionamento, anche se solo indiretto;
- per tutti i soggetti che rivestono funzioni "apicali" di rappresentanza, di amministrazione, di gestione e di controllo, acquisire tutte le informazioni normative, professionali, deontologiche necessarie ed opportune per corrispondere in modo pienamente consapevole ed efficace alle previsioni del Modello e delle leggi vigenti correlate;

- per i soggetti richiamati al capoverso precedente, trasmettere ai propri collaboratori e/o sottoposti un'adeguata formazione ed informazione sui contenuti e sulle finalità sostanziali del Modello atte a garantire idoneamente la sua finalità sostanziale;
- riferire ai propri superiori, o comunque all'OdV qualsiasi situazione, da chiunque posta in essere, anomala o di mancato rispetto del Modello e/o del Codice e delle procedure e dei controlli previsti.

L'obbligo di rispetto del Modello contempla anche la prevenzione dei reati qualora intentati o commessi nei confronti di membri di organi e/o funzionari della Comunità Europea, nonché di tutti i Paesi Esteri, dovendo pertanto trovare il Modello uguale misura di applicazione sia nel caso di operazioni nazionali che internazionali.
Infine, a margine ed a complemento degli obblighi appena elencati, si conferma che nessun comportamento illecito, illegittimo o scorretto può essere giustificato, o considerato meno grave, in quanto compiuto nell'asserito "interesse" o "vantaggio" dell'Ente.

3.3 Modifiche al Modello

L'adozione, le modifiche e integrazioni del Codice e della Parte Generale del Modello sono recepite dall'Ente con delibera del Consiglio di Amministrazione.
L'adozione, le modifiche e integrazioni del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, del Sistema Disciplinare e delle Parti Speciali sono di competenza del Consiglio della Cooperativa, sentito l'OdV, cui è riservato il compito di aggiornare, anche avvalendosi delle competenti funzioni aziendali e/o di consulenti, la "Risk and Control Matrix".
L'adozione e le modifiche delle Procedure adottate dall'Ente sono di competenza delle funzioni aziendali all'uopo delegate, previa consultazione con l'OdV.

3.4 Responsabilità nella gestione del Modello

Le responsabilità in merito alla gestione del Modello sono come di seguito suddivise tra i diversi organi della Cooperativa:

a) Il Consiglio
   - delibera sull'adozione e la modifica e/o integrazione del Modello;
   - nomina gli eventuali sostituti dei membri dell'OdV;
   - riceve informazioni periodiche sul funzionamento del Modello;
   - irroga le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare in caso di violazioni del Modello.

b) L'Organismo di Vigilanza (OdV)
   - vigila affinché il Modello sia efficace ed idoneo a prevenire la commissione di reati;
   - vigila affinché il Modello sia costantemente aggiornato e divulgato;

- vigila affinché il Modello sia sempre osservato da tutti i soggetti a cui è rivolto.

c) Il Collegio Sindacale
   - riceve dall'OdV le segnalazioni e i risultati delle analisi periodiche
   - vigila sul rispetto dei principi emanati dal Codice Etico.

d) Responsabile delle Risorse Umane
   - affianca i soggetti deputati all'applicazione delle sanzioni disciplinari;
   - gestisce le relazioni con le Organizzazioni Sindacali e di categoria;
   - assiste l'OdV nella definizione, predisposizione ed attuazione dei piani di informazione e formazione relativi alla diffusione del Modello.

e) Destinatari
   - hanno il dovere di applicare le disposizioni del Modello;
   - collaborano con l'OdV nel processo di verifica e di monitoraggio.

4 DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 Formazione sul Modello

Ai fini dell'efficacia del Modello, la Cooperativa ritiene necessario garantire la conoscenza delle regole di condotta ivi contenute a tutti gli interessati già presenti in azienda e anche a tutti coloro che entreranno a far parte della Cooperativa.
La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello e del Codice, è gestita dal Responsabile delle Risorse Umane che riferisce all'OdV.
L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i soggetti presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.
L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, delle regole e delle procedure del presente Modello è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano.
Sono stati, quindi, previsti diversi livelli di informazione e formazione:

- al personale con funzioni di rappresentanza sarà erogato un seminario iniziale, un seminario di aggiornamento periodico, eventuali comunicazioni di aggiornamento. Sarà inoltre consegnata una nota informativa ai neoassunti nella lettera di assunzione e al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza;
- al personale dipendente sarà consegnata una nota informativa, che sarà inserita nella lettera di assunzione per i neo-assunti, eventuali comunicazioni o informative di aggiornamento ed una informativa al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza.

4.2 Informativa a collaboratori esterni, fornitori e partner

I soggetti esterni che intrattengono rapporti contrattuali di qualsiasi natura con l'Ente vengono tempestivamente informati dell'adozione del Modello e viene loro consegnato per adesione il Codice, nonché le altre procedure o le prescrizioni loro applicabili. I relativi contratti dovranno prevedere la facoltà, in capo all'Ente, di risolvere il rapporto in caso di violazione del Codice e delle procedure loro applicabili.

4.2.1 Selezione di Collaboratori esterni

Il Consiglio, anche su proposta dell'OdV, potrà istituire, nell'ambito dell'Ente, appositi sistemi di valutazione per la selezione di consulenti esterni destinati a cooperare con l'azienda nell'individuazione delle attività a rischio.

5 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

5.1 Identificazione delle attività a rischio

Le metodologie possibili per valutare il rischio di commissione di reati sono in sostanza riconducibili a due processi principali:

a) valutazione dei rischi da parte di un organismo aziendale preposto;
b) auto-valutazione dei rischi da parte del management operativo.

Occorre distinguere tra le condizioni ad "alto rischio" per assenza totale di controlli sul processo, da quelle di "possibile rischio" per le quali si indicano dettagliatamente le attività di controllo esistenti e opportunamente distinte per tipologia.
Avvalendosi dei dirigenti preposti ai singoli settori, sono individuate le aree a rischio di reato e vengono effettuate le analisi dei possibili concorsi di persone nel reato.
Determinate le aree a rischio, vengono valutati i due fattori che influiscono sul loro livello di impatto: il potenziale danno o gravità e la probabilità o potenzialità di realizzazione.
Individuati e valutati i rischi, al fine di contrastarli in modo efficace, si stabiliscono procedure, istruzioni, regole e quanto altro ritenuto necessario ("progetti" o "protocolli").
La Direzione dell'Ente individua e valuta le aree di rischio con particolareggiata analisi della struttura aziendale e delle singole attività svolte al fine di determinare con buona attendibilità i profili di rischio.
Le attività a rischio-reato possono essere distinte in due categorie:

A. Attività sensibili. Quelle che presentano rischi diretti di rilevanza penale ai fini del Decreto.
B. Attività strumentali. Quelle che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, possono supportare la realizzazione del reato costituendone al tempo stesso la modalità di attuazione.

Con riferimento ad entrambe le categorie di attività a rischio, è stata predisposta la così detta "mappatura dei processi a rischio-reato" realizzata tenendo conto delle seguenti condizioni e considerazioni:

1. Il processo a cui appartiene l'attività a rischio-reato.
2. La tipologia delle attività a rischio. Nella mappatura i singoli reati sono considerati nella sola forma consumata, nulla togliendo al fatto che, in base all'art. 21 del Decreto, l'Ente può essere ritenuto responsabile anche in tutti i casi in cui il delitto risulti soltanto tentato. In questo caso, infatti, è prevista solo un'attenuazione di pena a favore dell'Ente ovvero l'esonero della responsabilità qualora l'Ente volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. Nel definire la mappatura si tiene conto che:

- si ritiene inattuabile ed assolutamente non esaustivo prendere atto, anche solo a titolo esemplificativo, delle attività di dettaglio delle P.A.;
- nel considerare le P.A. coinvolte ci si riferisce sia a soggetti pubblici italiani quanto a quelli equivalenti esteri;
- i rischi di reato sono estesi anche alle fattispecie eventualmente realizzate anche in forma o in via concorsuale e non solo individuale;
- dal momento che il reato da cui può scaturire la responsabilità dell'Ente, può essere realizzato tanto dal soggetto in posizione apicale, quanto dal soggetto sottoposto alla sua direzione o vigilanza, si considerano le potenziali condizioni di commissione per ambedue i profili.

3. Il reato a rischio è consumato solo quando risultano realizzati tutti gli elementi costitutivi del medesimo. Tuttavia, per motivi prudenziali, si prendono in considerazione anche quelle condotte astrattamente riferibili a due o più norme incriminatrici previste dal codice penale. Ciò non implica necessariamente che tale condotta determini la realizzazione di una pluralità di reati in concorso. Infatti, una volta definiti i contorni oggettivi e soggettivi del fatto, può accadere che una sola sia la norma applicabile in concreto.
4. Vengono considerate in via astratta le modalità realizzative del reato associabile al Decreto.
5. In relazione ai controlli per ciascuna attività a rischio di reato vengono identificati i processi con le fasi critiche da sottoporre a monitoraggio da parte delle strutture preposte, ovvero l'OdV.

5.2 Valutazione dei rischi

Una volta determinati i processi e le attività correlate a rischio vengono valutati i due fattori che influiscono sul loro livello di impatto ovvero il potenziale danno o gravità, che ne potrebbe derivare correlato alla probabilità o potenzialità di accadimento, tenendo conto che nel processo di risk management societario questo è il processo di maggiore incertezza ai fini della misurazione.

Nella costruzione del sistema di controllo preventivo si tiene conto del "rischio accettabile" al fine di individuare la soglia più appropriata nel definire la quantità e la qualità delle misure che si ritengono funzionali alla prevenzione della commissione dei reati considerati dal Decreto.

Il rischio accettabile ai fini del Decreto è da intendersi: "Soglia teorica consistente nell'individuazione di un sistema di prevenzione del reato tale che possa essere aggirato unicamente per via fraudolenta".

In termini operativi il rischio viene determinato attraverso un semplice algoritmo:

$$R \text{ (Rischio)} = P \times G$$

dove

P = PROBABILITÀ o POTENZIALITA' di realizzazione del reato

G = GRAVITA' o DANNO POTENZIALE conseguente all'integrazione del reato

Al fine di potere impiegare correttamente questa formula è definita una scala dei coefficienti di rischio numerata da 1 a 4 associabile sia ai valori di probabilità (P) che di danno (G) secondo i criteri di seguito riportati.

P = Probabilità o Potenzialità (possibilità che l'evento reato possa concretamente realizzarsi).

La probabilità è valutata soggettivamente ed è determinata in relazione a esperienza pregressa dell'azienda, numero e frequenza delle operazioni, importi gestiti, numero dei soggetti coinvolti, ecc.

G = Gravità (conseguenza di un'azione derivante dalla commissione del reato). La gravità è determinata in modo oggettivo sulla base delle Sanzioni (economiche o relative ai mesi di interdizione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) collegate ai reati previsti nel decreto.

L'attribuzione dei coefficienti consente di determinare la matrice di Rischio (Scala da 1 a 16) riportata in seguito:

Potenzialità	**Punteggio Potenzialità**	**Gravità**	**Punteggio Gravità**	**Punteggio Rischio**	**Descrizione Rischio**
Bassa	1	Bassa	1	1	Rischio Basso
Bassa	1	Modesta	2	2	Rischio Basso
Bassa	1	Rilevante	3	3	Rischio Medio
Bassa	1	Molto rilevante	4	4	Rischio Medio
Media	2	Bassa	1	2	Rischio Basso
Media	2	Modesta	2	4	Rischio Medio
Media	2	Rilevante	3	6	Rischio Medio-Alto
Media	2	Molto rilevante	4	8	Rischio Medio-Alto
Alta	3	Bassa	1	3	Rischio Medio
Alta	3	Modesta	2	6	Rischio Medio-Alto
Alta	3	Rilevante	3	9	Rischio Medio-Alto
Alta	3	Molto rilevante	4	12	Rischio Alto
Molto Alta	4	Bassa	1	4	Rischio Medio
Molto Alta	4	Modesta	2	8	Rischio Medio-Alto
Molto Alta	4	Rilevante	3	12	Rischio Alto
Molto Alta	4	Molto rilevante	4	16	Rischio Alto

Il rischio così calcolato si definisce quale Rischio Potenziale di commissione dei reati ed è indipendente dalla valutazione dei controlli e misure di prevenzioni presenti in azienda.
Tutti i rischi legati alla possibile commissione dei reati di cui al Decreto da parte di esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori esterni vengono valutati applicando tale metodologia, fatta salva diversa indicazione eventualmente esplicitata e motivata a margine del singolo evento potenziale fonte di reato allorché riportato sulle allegate schede di rischio costituenti la sezione applicativa per l'attuazione di questo Modello.

5.3 Le attività di prevenzione ed i principi di controllo

Individuati e valutati i rischi, al fine di contrastarli in modo efficace riducendoli ad un livello accettabile, laddove si è ritenuto opportuno, sono stabilite ed approvate procedure, istruzioni, regole e quanto altro ritenuto utile, riportanti anche la definizione delle attività di controllo nel tempo.
I principi su cui si sviluppano le attività di controllo sono così riassumibili:

1. Per qualsiasi operazione potenzialmente fonte di possibile reato a norma del Decreto è stabilito e definito un supporto documentale con il quale si possa procedere alla verifica. Tali documenti devono intrinsecamente riportare le modalità e le motivazioni dell'operazione in esame contestualmente ai soggetti che hanno il potere di autorizzarla, effettuarla, contabilizzarla, registrarla e verificarla.
2. In merito al trattamento dei dati e delle procedure che vengono veicolate su supporto informatico sono associate le misure di sicurezza previste nel D.Lgs. n. 196/2003 (tutela della privacy).
3. Sono separate le funzioni aziendali in modo tale che il soggetto che autorizza un'operazione sia diverso da quello che la effettua, la registra, la contabilizza od ancora la controlla.
4. Non vengono contemplati poteri illimitati a nessun soggetto apicale appartenente alla Cooperativa.
5. I poteri e le responsabilità sono chiaramente individuati sia attraverso formali deleghe e descrizioni di posizione emesse e tenute sotto controllo dalla Direzione del personale.
6. I poteri di firma ed autorizzativi risultano coerenti alle responsabilità assegnate stabilendo, quando richiesto, la specifica soglia di approvazione delle spese sostenibili.
7. Le verifiche e le supervisioni sono documentate.

La valutazione del Rischio Effettivo dipenderà dal sistema di controllo presente in azienda e dal raggiungimento degli obiettivi di controllo, che sono stati individuati nei seguenti:

1. Definizione, formalizzazione poteri autorizzativi e di firma: prevedere una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

2. Formalizzazione del sistema organizzativo: definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nei processi a rischio.
3. Proceduralizzazione delle attività sensibili e strumentali: regolamentare l'attività a rischio, tramite apposite procedure, prevedendo opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, ecc.).
4. Segregazione dei compiti e delle funzioni: garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, prevedendo di assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo, in particolare quella di autorizzazione, esecuzione e controllo.
5. Tracciabilità delle attività sensibili e strumentali e assicurare la documentabilità dei controlli effettuati: assicurare la verificabilità, la documentabilità di ogni operazione e transazione (supporto documentale e/o registrazione).

Ogni obiettivo di controllo soddisfatto abbatte del 20% il rischio potenziale.

Il Rischio Effettivo sarà calcolato nel modo seguente:
Rischio Effettivo = rischio potenziale - rischio potenziale*(valutazione globale dei controlli in %).

Al fine di garantire l'imponderabilità dell'evento rischioso si stabilisce convenzionalmente che il controllo che soddisfa tutti e 5 gli obiettivi di controllo abbatte il rischio potenziale del 90%.

Esempio:
Rischio potenziale = 16 Rischio Alto
Valutazione dei controlli = 100
Rischio effettivo = 16 - 16*(90/100) = 1,6 Rischio Basso

L'attribuzione dei coefficienti di controllo consente di determinare la tabella di Rischio Effettivo riportata in seguito:

Risultato Rischio Effettivo	**Valore scala attribuito**
Valori ≤ 2	**Rischio Basso**
Valori > 2 e ≤ 4	**Rischio Medio**
Valori > 4 e ≤ 9	**Rischio Medio Alto**
Valori > 9	**Rischio Alto**